
TRIBUNALE DI TREVISO

FALLIMENTO

"SLM S.r.l."

n° 20/2018

PERIZIA DI STIMA

Fabbricato ad uso capannone industriale con annesso
fabbricato rurale in muratura, siti in via Toti Dal Monte, 143 –
Pieve di Soligo (TV)



G.D.: dott. Alessandro Bagnoli

Curatore: dott. Marcellino Bortolomiol

Treviso, 20 dicembre 2019

INDICE

1	PREMESSA	3
2	LE OPERAZIONI PERITALI	3
2.1	INDIVIDUAZIONE DEI BENI	3
2.1.1	INTRODUZIONE	3
2.1.2	DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE:	4
2.1.3	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI	5
2.1.4	NOTE AGGIUNTIVE	7
2.2	VERIFICA REGOLARITA' EDILIZIO-URBANISTICA	8
2.2.1	TITOLI AUTORIZZATIVI	8
2.2.2	ABUSI EDILIZI	9
2.2.3	DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA	10
2.2.4	CONGRUITA' CATASTALE	12
2.3	VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI	12
2.4	VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI	13
2.5	IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA'	25
2.6	STIMA IMMOBILI	25
2.6.1	METODOLOGIA DI STIMA	25
2.6.2	FONTE DI INFORMAZIONE	26
2.6.3	VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI	26
	VALUTAZIONE DEL "PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO"	28
	VALUTAZIONE DEL "VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO"	28

ALLEGATO 1: DOCUMENTAZIONE ESTRATTA C/O UFFICIO TECNICO COMUNALE

ALLEGATO 2: ISPEZIONE C/O AGENZIA DEL TERRITORIO – PLANIMETRIE E VISURE CATASTALI

ALLEGATO 3: DOCUMENTAZIONE VERIFICA ISCRIZIONE E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

ALLEGATO 4: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1 PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Andrea Nicoletti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n° 2603, è stato incaricato dal curatore dott. Marcellino Bortolomiol, della redazione di perizia di stima di beni immobili, di seguito indicati.

2 LE OPERAZIONI PERITALI

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI

2.1.1 INTRODUZIONE


Gli immobili oggetto di stima comprendono un capannone industriale con ampi uffici ed area esterna pertinenziale, ed un limitrofo vecchio edificio in muratura, ubicati entrambi in via Toti Dal Monte, 143 – Pieve di Soligo (TV).

Il fabbricato industriale, che si sviluppa sul solo piano terra per la parte produttiva e su due piani per la parte dedicata agli uffici, è stato realizzato a partire dagli anni settanta con successive modifiche ed ampliamenti fino all'attuale configurazione e si presenta oggi in sufficienti condizioni di manutenzione.

L'area esterna pertinenziale comprende aree a verde, aree di manovra, aree a parcheggio oltre ad alcuni manufatti quali vasca antincendio, cabina ENEL e centrale termica.

Il vecchio fabbricato in muratura, posto nell'angolo nord ovest del lotto, è stato edificato indicativamente tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento, si sviluppa su tre piani fuori terra ed attualmente si presenta in pessimo stato di conservazione.

Gli immobili oggetto di stima sono indicati nelle seguenti planimetrie:



ESTRATTO DI MAPPA



FOTOGRAMMETRICO

2.1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

I beni oggetto della presente stima sono identificati c/o l'AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio catasto, come di seguito indicato:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto fabbricati – Sezione D - via Toti Dal Monte:

Fg. 1 Mn. 728 - P.T-1-2		unità collabente
Fg. 1 Mn. 100 sub. 7, 8 – P.T-1	cat. D/01	opificio
Fg. 1 Mn. 100 sub. 9*	cat. D/07	struttura coperta con pvc
Fg. 1 Mn. 100 sub. 10* – P.T	cat. C/02 Cons. 345 mq	magazzini e locali di deposito

**Beni in proprietà alla società SLM s.r.l. ma non separabili dagli altri beni*

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto terreni

Fg. 17 Mn. 275 – Fabbricato rurale - sup. are 03	ca 64
--------------------------------------------------	-------


Per un maggior dettaglio si faccia riferimento alle planimetrie catastali ed all'individuazione riportata in ALLEGATO 2.

2.1.3 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

L'accesso all'immobile ad uso industriale avviene direttamente da via Toti dal Monte, mentre l'accesso al vecchio edificio in muratura avviene attraverso il piazzale del capannone, essendo posto sull'angolo nord-ovest dell'area pertinenziale dello stesso.

È altresì presente una ulteriore strada di accesso che permette l'ingresso degli automezzi, nell'angolo nord-est del piazzale.

Si procede nel seguito alla descrizione dei beni oggetto di stima, individuati nella planimetria seguente:



1 CAPANNONE INDUSTRIALE

Il fabbricato industriale presenta struttura portante composta da un reticolo di travi e pilastri in calcestruzzo, con pareti perimetrali costituite da blocchi in muratura e/o pannelli prefabbricati in calcestruzzo (nella porzione ampliata più recentemente).

La copertura è realizzata nella porzione originaria con struttura e pannelli metallici, mentre nella porzione più recente con pannelli prefabbricati in calcestruzzo con relativi lucernai.


Per quanto riguarda il layout distributivo l'immobile è composto da una porzione, che si sviluppa su due piani, dove si trovano gli uffici e spogliatoi dipendenti e da una porzione molto più ampia nella quale si trovano i locali dedicati alle attività produttive ed al deposito/magazzino.

Staccati dal corpo principale si trovano alcuni manufatti quali vasca antincendio, cabina ENEL e centrale termica oltre ad una zona in fossa per carico e scarico automezzi.

Inoltre lungo il lato ovest si trovano locali tecnici e macchinari tecnologici.

È altresì presente una tettoia esterna di circa 100 mq in corrispondenza del parcheggio automobili posta sul lato est che non risulta legittimata.

Si riportano nel seguito le planimetrie catastali dell'immobile:



Pianta capannone industriale – piani terra e primo

Come già indicato in precedenza, l'immobile si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Le pavimentazioni dei locali ad uso ufficio/spogliatoi/bagni sono realizzate in piastrelle in gres porcellanato e in linoleum/gomma, mentre le pavimentazioni delle aree magazzino/deposito sono in calcestruzzo con finitura al quarzo in sufficienti condizioni di manutenzione.

Il bagno presenta pavimentazioni e rivestimenti realizzati con ceramiche di qualità e tipologia tipiche delle epoche di costruzione.

Le porte ed i portoni presenti sono metallici in buono stato di manutenzione.

L'impianto di riscaldamento è di tipo ad aria con fan coils per la parte uffici, alimentati da una caldaia a metano.

Nella zona capannone sono presenti, in alcune parti, degli aerotermini alimentati da una caldaia a metano, posta in un apposito locale tecnico.

L'impianto elettrico è di tipologia e con finiture tipiche delle epoche di realizzazione.

Non si sono potute visionare le certificazioni degli impianti.

In merito alla classificazione energetica dell'immobile si precisa che non sono presenti attestazioni energetiche. Considerate quindi la consistenza e l'esposizione dell'immobile, il suo stato di conservazione e manutenzione, il tipo di finiture e la qualità delle stesse, si ritiene che lo stesso abbia costi di gestione energetica di elevata entità e che appartenga quindi ad una delle classi più scadenti sotto il profilo del risparmio energetico.

L'area esterna, di superficie catastale pari a 12.906 mq, risulta pavimentata con conglomerato bituminoso per le zone di manovra e parcheggio, mentre le zone a verde risultano piantumate.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4.

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 2.6.2), è pari a:

- 14.117,20 mq per la zona capannone;
- 940,40 mq per la zona uffici.

2 VECCHIO EDIFICIO IN MURATURA

Il fabbricato oggetto di stima presenta una corte esclusiva di mq 258. Lo stato attuale è di assoluto degrado essendo in stato di abbandono certamente da molti anni. Esternamente si presenta come una vecchia casa colonica sviluppata su 3 piani con struttura in mattoni, copertura con struttura in legno parzialmente crollata, manto in coppi e serramenti con scuri in legno. Considerato lo stato di degrado e la pericolosità di crollo, non si è potuto accedere e visionare i locali internamente.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle fotografie riportate in ALLEGATO 4.

La superficie commerciale complessiva (valutata come indicato al paragrafo 2.6.3), è pari a 324,80 mq.

2.1.4 NOTE AGGIUNTIVE

Al fine di meglio descrivere i beni oggetto di stima, si evidenzia quanto segue:

- **presenza di copertura realizzata con pannelli contenenti amianto per una superficie non quantificabile** in assenza di specifiche analisi, che esulano dall'incarico per la presente perizia;
- in considerazione della tipologia di attività esercitata nell'immobile precedentemente descritto e della presenza di vari materiali (si cita al solo titolo esplicativo e non

esaustivo la presenza di materie plastiche, resine ecc.), non sono state nella presente perizia considerate problematiche e costi legati alla eventuale presenza di inquinamenti e/o inquinanti dei terreni e quindi della necessaria bonifica degli stessi.

I due aspetti precedentemente indicati risultano ad oggi difficilmente quantificabili senza specifiche analisi di tipo ambientale/chimico. Tali indagini e sondaggi non si sono eseguiti in considerazione della tipologia/modalità richieste per la redazione della presente perizia.

Si precisa comunque che le incertezze relative a tali aspetti sono state considerate nella stima degli immobili al paragrafo 2.6.3.

2.2 VERIFICA REGOLARITA' EDILIZIO-URBANISTICA

2.2.1 TITOLI AUTORIZZATIVI

I titoli autorizzativi per il CAPANNONE INDUSTRIALE sono i seguenti:

- Licenza Edilizia n. 190/72 in data 31/07/1972;
- Licenza di Agibilità del 31/07/73;
- Licenza edilizia n. 181/73 in data 04/06/1973;
- Licenza di Agibilità del 06/03/1974;
- Concessione Edilizia n° 142 /80 del 05/06/1980 per realizzazione recinzione;
- Concessione Edilizia n° 180 /82 del 17/12/1982;
- Concessione Edilizia n° 121 /83 del 10/08/1983;
- Variante Concessione Edilizia n° 19 /85 del 06/02/1985;
- Permesso di Agibilità n° 180/82 -121/1983-19/1985 del 26/02/1985;
- Autorizzazione edilizia n. 109/87 del 28/12/1987 per sistemazione aree a parcheggio;
- Concessione Edilizia n° 39 /88 del 18/02/1988 per ampliamento capannone industriale;
- Permesso di Agibilità n° 39/88 del 06/12/1988;
- Variante in corso d'opera n. 414 del 16/09/1991;
- Autorizzazione edilizia n. 33/95 del 23/01/1995 realizzazione impianto tecnologico;
- Concessione Edilizia n. 190 del 22/07/1999 per realizzazione rete acque meteoriche;
- Concessione Edilizia n. 19 del 22/01/1999 per ampliamento capannone industriale;
- Concessione Edilizia n. 164 del 12/06/2001 per ampliamento capannone industriale.

Si segnala che alcuni titoli autorizzativi sopracitati risultano incompleti, in particolare per la mancanza della seguente documentazione:

- comunicazione di fine lavori relativa a Concessione Edilizia n. 190 del 22/07/1999 per realizzazione rete acque meteoriche;
- parere ULSS sospeso in attesa di integrazioni relativo a Variante in corso d'opera n. 414 del 16/09/1991;

-
- richiesta Agibilità relativa a Concessione Edilizia n. 19 del 22/01/1999 per ampliamento capannone industriale;
 - comunicazione fine lavori e Richiesta Agibilità relativa a Concessione Edilizia n. 164 del 12/06/2001 per ampliamento capannone industriale.

Per il VECCHIO EDIFICIO IN MURATURA non sono invece presenti titoli autorizzativi in quanto il fabbricato risulta edificato tra la fine dell'800 e i primi del novecento, come meglio specificato nella scheda nella scheda n. 82 del P.R.G. dove è identificato come edificio con carattere storico artistico e di pregio ambientale con grado di protezione 3.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione riportata in ALLEGATO 1.

2.2.2 ABUSI EDILIZI

A seguito di quanto indicato al paragrafo precedente, si segnalano i seguenti abusi/difformità:

1. **Presenza di alcune difformità di layout sia distributivo interno che prospettiche per i fabbricati**, con particolare riferimento ad esempio agli uffici all'interno del capannone principale posti nell'angolo nord est e ad altre lievi difformità.

Si dovrà quindi procedere alla redazione di idonea pratica edilizia per sanare tali difformità. Sono quindi valutati i costi ed oneri per pratiche edilizie, rilievi, collaudi, accatastamenti, spese tecniche per le attività richieste dalla normativa vigente, pareri ed approvazioni di enti terzi, imprevisti e quant'altro necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Il costo degli interventi sopra descritti è stimabile in 4.600,00 €.

2. **Presenza di alcune strutture coperte non concessionate**, con particolare riferimento ad esempio alla porzione di capannone ad uso deposito realizzato con struttura metallica e rivestimento con teli in pvc posta a ridosso del lato est del capannone ed alla tettoia per il parcheggio auto a ridosso della zona uffici. Sono inoltre presenti alcuni uffici di modeste dimensioni all'interno dell'area magazzino con relativo soppalco.

Si è considerato di procedere alla rimozione di tali strutture per il ripristino dello stato concessionato.

Si dovrà quindi procedere alla demolizione/rimozione/smontaggio degli elementi non concessionati. Saranno altresì compresi tutti gli oneri per la realizzazione delle lavorazioni a regola d'arte e per i relativi ripristini nonché per il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta, ed in conformità a tutte le normative cogenti, oltre agli oneri della sicurezza.

Il costo delle attività e lavorazioni sopra descritte è stimabile in un importo pari a 8.900,00 €.

3 Assenza delle agibilità e completamento pratiche edilizie descritte alla fine del precedente paragrafo.

Si dovrà quindi procedere con la richiesta di agibilità ed all'integrazione di quanto mancante, con relativi costi ed oneri per pratiche edilizie, accatastamenti, spese tecniche per le attività richieste dalla normativa vigente, pareri ed approvazioni di enti terzi, coordinamento delle eventuali lavorazioni richieste, direzione dei lavori, imprevisti e quant'altro necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per quant'altro richiesto dalla normativa vigente. Sono altresì compresi i costi/oneri derivanti dalle eventuali opere/lavorazioni necessarie e/o dalle autorizzazioni comunali per il complesso in cui è ubicato l'immobile.

Il costo delle attività e lavorazioni sopra descritte è stimabile in 49.800,00 €.

L'importo complessivo stimato per le attività e lavorazioni sopra descritte, comprensivo dei costi per la sicurezza, è stimato pari a **63.300,00 €**. Tale importo sarà utilizzato al paragrafo 2.6.3 per la stima dell'unità.

2.2.3 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Con riferimento al Piano degli Interventi in vigore nel comune di Pieve di Soligo, l'area in cui sono ubicati gli immobili oggetto di stima è definita "D1-a) zone per l'industria e l'artigianato di produzione", mentre la casa colonica è evidenziata come "edificio di valore storico-culturale".



P.I. Estratto TAV. 2B Carta della zonizzazione territoriale

Inoltre, l'area risulta parzialmente interessata dai seguenti vincoli:

- Vincolo paesaggistico- Corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs 42/2004
- Fascia di rispetto elettrodotto



P.A.T. Estratto TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale

Con riferimento all' ART.35 delle NTO dei P.I- ZONE D1 – ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE e in particolare le aree vengono definite come:

- *D1a = zone di completamento*
L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; in loro assenza deve essere eseguito contestualmente l'intervento urbanistico necessario a realizzare le opere previste dal P.I., previa convenzione con l'Amministrazione comunale, nella quale verranno pure definite e quantificate tali opere.
 - $Sc = 60\%$;
 - $Dc = (H1 + H2)/2$ con minimo di ml. 7.50;
 - $Ds =$ ml. 7,50 in generale; ml. 10.00 dalle strade comunali; ml. 20.00 dalle strade provinciali;
 - $Df = H1 + H2$ con minimo di ml. 15.00 anche nello stesso lotto di proprietà;
 - $H_{max} = 12,00$ ml. ad eccezione dei volumi tecnici ed impianti tecnologici che non comportino aumento di superficie di calpestio e/o volume urbanistico e strettamente necessari agli specifici cicli di produzione.
 - Area per opere di urbanizzazione primaria: 5% della superficie fondiaria; Area per opere di urbanizzazione secondaria: 5% della superficie fondiaria.

Per le ditte e/o attività esistenti e/o future incluse nella Z.T.O. D1/12, è fatto obbligo realizzare, contestualmente alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti degli edifici esistenti, la pista ciclabile (come indicato nella planimetria del P.I. scala 1:2000), in proporzione all'area d'intervento, tra l'anello della tangenziale sud ed il limite di zona verso nord (presso incrocio ASCO Piave).

In tutte le zone ZTO D1/a di completamento, dovranno essere messe a dimora alberature ad alto fusto autoctone o filari di siepi, verso i confini prospicienti le zone agricole, o di altra specie (residenziali, ecc.), con esclusione dei fronti strada, nel rispetto del Codice Civile., al fine di abbattere visivamente la concentrazione degli edifici.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli estratti del piano urbanistico riportati in ALLEGATO 1.

2.2.4 CONGRUITA' CATASTALE

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali, si evince una non conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi, in quanto:

- non compare l'ultima porzione di ampliamento realizzata con Concessione Edilizia n. 164 del 12/06/2001,
- non sono indicate le difformità precedentemente indicate come abusi edilizi.

Si precisa inoltre che risultano accatastati d'ufficio alcune porzioni/manufatti (già indicati nella descrizione catastale di paragrafo 2.1.2), in particolare:

- Sez. D foglio 1 Mappale 100 sub 9 Categoria D/7: fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa
- Sez. D foglio 1 Mappale 100 sub 10 Categoria C/2, consistenza 345: magazzini e locali di deposito.

Sarà quindi necessario un generale aggiornamento catastale di quanto esistente.

Il costo di tali attività, comprensive di rilievi, attività, ed oneri è stimabile in un importo pari a **4.800,00 €**.

2.3 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

Il complesso immobiliare ad uso industriale sito nel Comune di Pieve di Soligo Via Toti dal monte,71, e così identificato nel catasto fabbricati di Treviso-Comune di Pieve di Soligo (TV): "Foglio 1 Sezione D, Categoria D/1 Mappale 100 Sub.7 - 8" risulta oggetto di CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE INDUSTRIALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE tra la società BETA TRE S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Via Toti dal Monte, 71 e la società SIGI SRL, con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Via Toti dal Monte n. 71

Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 con inizio il 01 Gennaio 2018 e con scadenza il 31 Dicembre 2023, e si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza.

Il canone è convenuto e accettato nella misura di euro 10.000,00 + IVA al mese. In caso di proroga del contratto per ulteriori 6 anni, a partire dal 01/01/2024 il canone è convenuto nella misura di € 15.000,00 + iva mensili.

2.4 VERIFICA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

- QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 – 100 sub.8 graffati;

derivano dalla variazione dei M.li 100 sub.5-6;

fabbricato eretto sul seguente terreno:

Foglio 17

Mn.100 – Ente Urbano – Sup.ha.2.75.99;

deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.447 (ex 100) – Sup.ha.0.68.82;

Mn.448 (ex 177) – Sup.ha.0.35.08;

Mn.100 – Sup.ha.1.72.09, deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.100 – Sup.ha.0.68.88;

Mn.177 – Sup.ha.0.72.79;

Mn.102 – Sup.ha.0.30.42, deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.102 – Sup.ha.0.60.35;

Mn.178 – Sup.ha.0.12.44;

Catasto Fabbricati:

Mn.728;

fabbricato eretto sul seguente terreno:

Foglio 17

Mn.728 (ex 217) – Ente Urbano – Sup.ha.0.02.58;

Catasto Terreni:

Foglio 17

Mn.275 – Fabb.rurale – Sup.ha.0.03.64;

VISURA AGGIORNATA AL 20.12.2019;

-Vendita di Terreno a rogito Notaio Gino Aggio in data 09.05.1972 Rep.n.53418, registrato a Conegliano il 29.05.1972 al n.1659 Mod.I e trascritto a Treviso il 08.06.1972 ai nn.10945/9660;

Con il quale il Sig.Donadel Angelo vende alla Siloma SrL con sede in Pieve di Soligo che acquista per il prezzo di £.3.500.000.= i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.102 – Sup.ha.0.60.35;

Mn.178 – Sup.ha.0.12.44;

Il terreno sopradescritto viene ceduto con le servitù di elettrodotto costituita a favore dell'E.N.E.L. con atto in data 11.02.1971 Rep.n.11147 Notaio Gianluigi Bevilacqua ed in data 13.04.1971 Rep.n.39163 Notaio Giovanni Candiani, registrato a Venezia il 20.04.1971 al n.6567 Vol.709 Privati e trascritto il 24.04.1971 ai nn.7924/6991;

-Vendita di Terreno a rogito Notaio Gino Aggio in data 13.02.1976 Rep.n.69995, registrato a Conegliano il 04.03.1976 al n.710 Mod.I Vol.145 e trascritto a Treviso il 13.03.1976 ai nn.4793/4121;

Con il quale i Sigg.Cisotto Attilio e Donadel Maria vendono alla Siloma SrL con sede in Pieve di Soligo che acquista per il prezzo di £.7.200.000.= il seguente Immobile:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.177 – Sup.ha.0.65.50;

-Vendita di terreno e fabbricato a rogito Notaio Gino Aggio in data 30.07.1982 Rep.n.106382, registrato a Conegliano il 19.08.1982 al n.2483 Serie I e trascritto a Treviso il 28.08.1982 ai nn.19217/16271;

Con il quale la Sig.ra Grava Yvonne (bnei personali) vende alla Siloma SrL che acquista per il prezzo di £.100.000.000.= i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.100 – Sup.ha.1.37.70;

Mn.217 – fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

-Compravendita a rogito Notaio Gian Luigi Bevilacqua in data 29.07.1991 Rep.n.54657 e trascritto a Treviso il 13.08.1991 ai nn.22712/17135;

Con il quale il Sig.Donadel Dino (bene personale) vende per il prezzo di £.7.280.000.= alla Siloma SrL che acquista la striscia di terreno così descritta:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.275 (ex 275/a) – Sup.ha.0.03.64;

1)-SILOMA S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: I repertori prima del 1988 non sono visurabili;

TRASC.CONTRO:

-Convenzione per concessione edilizia per ampliamento di fabbricato adibito ad attività industriale a nome di Siloma SrL, a rogito Notaio Gian Luigi Bevilacqua in data 08.02.1983 Rep.n.28405 e trascritto a Treviso il 10.03.1983 ai nn.5384/4449;

Premesso che la ditta Saloma SrL, ha presentato Istanza al Comune per ottenere la concessione ed intende avvalersi delle agevolazioni di ampliamento del fabbricato adibito a laboratorio industriale e censito in Comune di Pieve di Soligo Sez.D – Fg.1 M.li 102-100-177-178 che alla data del 3.1.1979 aveva una superficie coperta di mq.4.663, un fondo di pertinenza di mq.27.599 ed una superficie lorda (anche su più piani) di mq.4903,

che l'ampliamento richiesto ha superato la fase istruttoria riportando parere favorevole della Commissione Edilizia in data 13.12.1982 al n.308.

-Atto di Scissione Parziale a rogito Notaio Paolo Talice in data 17.12.2004 Rep.n.59647, registrato a Treviso il 29.12.2004 Pubblici e trascritto a Treviso il 14.01.2005 ai nn.1767/1371;

Con il quale la Siloma SrL in attuazione dell'approvato Progetto di scissione parziale, si scinde mediante assegnazione alla società SLM SrL che con il presente atto si costituisce, di parte del proprio patrimonio compresi i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto Fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 sub.8 – Via Toti dal Monte – P.T-1-cat.D/1-R.C.€.77.923,02;

Si precisa che il suddetto Mn.100 del C.T., deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770 (già frazionato in M.li 100 di mq.6.888 e 447 di mq.6.882), 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550 (già frazionato in Mn.177 di mq.3.042 e Mn.448 di mq.3.508);

2)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Fusione a rogito Notaio Maurizio Bianconi in data 12.04.2005 Rep.n.87445 e trascritto a Treviso il 15.04.2005 ai nn.15415/9961;

Con il quale la società SLM SrL viene incorporata e fusa a tutti gli effetti nella società Salcon SrL ;

Beni della società Incorporata:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto Fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 sub.8 – Via Toti dal Monte – P.T-1-cat.D/1-R.C.€.77.923,02;

Si precisa che il suddetto Mn.100 del C.T., deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770 (già frazionato in M.li 100 di mq.6.888 e 447 di mq.6.882), 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550 (già frazionato in Mn.177 di mq.3.042 e Mn.448 di mq.3.508);

3)-SALCON S.R.L.

Sede in Sernaglia della Battaglia;

ISCRIZIONI:

-Contratto di Mutuo Iscritto a Treviso il 03.12.1993 ai nn.29740/4475;

Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE TOTALE Annotato il 14.05.1999 al n.2246;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Scissione Parziale a rogito Notaio Paolo Talice in data 10.06.2005 Rep.n.61091 e trascritto a Treviso il 23.06.2005 ai nn.27438/17289;

Premesso che in data 28.04.2005 la Salcon Srl ha approvato il Progetto di scissione parziale, che prevede l'assegnazione a valori contabili, a società di nuova costituzione, denominata SLM Srl.

Con il presente la società Salcon Srl in attuazione dell'approvato Progetto di scissione parziale sopra citato, si scinde mediante assegnazione alla società SLM Srl con sede in Pieve di Soligo che con il presente atto si dichiara di costituire, di parte del proprio patrimonio e precisamente degli elementi passivi e dei beni immateriali individuati nel progetto di scissione, nonché dei seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente Urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Si precisa che il Mn.100 del catasto terreni deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770, 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550;

e beni in Sernaglia della Battaglia;

4)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Costituzione di Servitù autenticato nelle firme in data 25.09.2009 Rep.n.66499 Notaio Francesco Candido Baravelli, registrato a Treviso il 29.09.2009 al n.16983 e trascritto a Treviso il 30.09.2009 ai nn.36288/22038;

Con il quale la Sig.ra Stella Marina proprietaria in Pieve fg.17 Mn.316 costituisce a carico di tale terreno ed a favore della proprietà della SLM SrL M.li 275 – 100 fg.17 e C.F. M.li 100 sub.7-8, servitù di passaggio da esercitarsi con tutti i mezzi e per tutti gli usi.

Detta servitù dovrà esercitarsi sulla porzione del Mn.316 quale risulta nella planimetria si allega al presente atto.

Prezzo €.5.000,00;

-Verbale di Assemblea a rogito Notaio Maurizio Bianconi in data 19.06.2015 Rep.n.107893 e trascritto a Treviso il 25.06.2015 ai nn.17396/12462;

Con il quale la società SLM SrL conferisce la società Siloma Trade SrL; e vengono conferiti in società i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Mn.728 – Via Toti dal Monte – Unità collabenti;

La parte conferente e la parte conferita convengono che nel presente conferimento non sono comprese le unità M.li 100 sub.9-10, mentre è compresa l'intera superficie dell'area identificata con il Mn.100 sub.8, anche relativamente alle porzioni di area costituenti il sedime delle suddette unità immobiliari M.li 100 sub.9-10, poste all'interno dell'area del sub.8.

5)-SILOMA TRADE S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

Proprietaria dei M.li 100 sub.7-8 compresa l'area costituenti il sedime dei M.li 100 sub.9 – 10;

Mn.728 del C.F. e Mn.275 del C.T.;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Scissione Parziale mediante assegnazione di parte del Patrimonio ad una società beneficiaria di nuova costituzione, a rogito Notaio Maurizio Viani in data 01.08.2016 Rep.n.6236 e trascritto a Treviso il 25.08.2016 ai nn.28724/19634;

Con il quale la Siloma Trade SrL si scinde parzialmente e proporzionalmente mediante costituzione della nuova società beneficiaria Beta Tre SrL.

Vengono assegnati i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Mn.728 – unità collabenti – Via Toti dal Monte – P.T-1-2;

Catasto Terreni:

Foglio 17

Mn.275 – Fabb.Rurale – Sup.ha.0.03.64;

6)-BETA TRE S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

Proprietaria dei M.li 100 sub.7-8 compresa l'area costituenti il sedime dei

M.li 100 sub.9 – 10;

Mn.728 del C.F. e Mn.275 del C.T.;

ISCRIZIONI:

-Decreto Ingiuntivo Iscritto a Treviso il 16.03.2018 ai nn.8899/1332;

Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE TOTALE annotato il 31.10.2018 al n.4873;

TRASC.CONTRO:

-Citazione del Tribunale di Treviso in data 08.07.2019 Rep.n.5156 e trascritta a Treviso il 10.07.2019 ai nn.26832/18896;

Favore: Massa dei Creditori del Fallimento SLM SrL

Contro: Gemina SrL – sede in Paese;

Beta Tre SrL – sede in Pieve di Soligo;

Con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.66 L.F., 2901 C.C. e 2901 U.C. C.C., viene chiesto di revocare l'atto di conferimento tra la società SLM SrL in Bonis e Gemina SrL (già Siloma Trade SrL) del 19.6.2015 Rep.n.107893 del Notaio Maurizio Bianconi e, in ogni caso, l'assegnazione patrimoniale contenuta nello stesso con la quale la Bonis ha trasferito a Gemina SrL (già Siloma Trade SrL) la piena proprietà dell'Immobile in Comune di Pieve di Soligo – Sez.D – Fg.1 Mn.728 e M.li 100 subb.7-8 e terreno Mn.275 fg.17.

Revocare il successivo atto di scissione tra Gemina SrL (già Siloma Trade SrL) e Beta Tre SrL del 1.8.2016 Rep.n.6236 Notaio Maurizio Bianconi e, in ogni caso l'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della stessa, con la quale Gemina SrL (già Siloma Trade

SrL) ha trasferito alla beneficiaria Beta Tre SrL la piena proprietà dell'immobile sopra indicato, con conseguente declaratoria di inefficacia ed inopponibilità nei confronti del comparante dei suddetti atti di conferimento e di scissione e, in ogni caso ed in ogni caso, delle assegnazioni patrimoniali operate nell'ambito degli stessi.

Per l'effetto di quanto sopra, condannare le controparti alla retrocessione-restituzione del suddetto compendio immobiliare a favore del fallimento.

-Sequestro Preventivo ex art.321 C.P.P. del Tribunale di Treviso in data 23.10.2019 Rep.n.6559 e trascritto a Treviso il 30.10.2019 ai nn.42093/29542;

Favore: Erario dello Stato – sede in Roma;

Contro: Beta Tre SrL;

Con il quale il Gip Dr.Angelo Mascolo del Tribunale di Treviso, con provvedimento n.6559/19 R.G.N.R.E. NR.6467/19 R.G. GIP DEL 23.10.2019, ha disposto il sequestro preventivo ed art.321 C.P.P. dei seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 – 8;

Mn.728;

Foglio 17

Mn.275;

di proprietà della società Beta Tre SrL per ipotesi di bancarotta fraudolenta e riciclaggio nell'ambito del P.P. NR.6559/19 Mod.21istaurato presso la Procura della Repubblica di Treviso.

- QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO RELATIVO AI SEGUENTI IMMOBILI:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Catasto Fabbricati:

M.li 100 sub.9 – 10;

posti all'interno del sub.8;

M.li 100 sub.7 – 100 sub.8 graffati;

derivano dalla variazione dei M.li 100 sub.5-6;

fabbricato eretto sul seguente terreno:

Foglio 17

Mn.100 – Ente Urbano – Sup.ha.2.75.99;

deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.447 (ex 100) – Sup.ha.0.68.82;

Mn.448 (ex 177) – Sup.ha.0.35.08;

Mn.100 – Sup.ha.1.72.09, deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.100 – Sup.ha.0.68.88;

Mn.177 – Sup.ha.0.72.79;

Mn.102 – Sup.ha.0.30.42, deriva dalla fusione dei seguenti terreni:

Mn.102 – Sup.ha.0.60.35;

Mn.178 – Sup.ha.0.12.44;

VISURA AGGIORNATA AL 18.12.2019;

-Vendita di Terreno a rogito Notaio Gino Aggio in data 09.05.1972 Rep.n.53418, registrato a Conegliano il 29.05.1972 al n.1659 Mod.I e trascritto a Treviso il 08.06.1972 ai nn.10945/9660;

Con il quale il Sig.Donadel Angelo vende alla Siloma SrL con sede in Pieve di Soligo che acquista per il prezzo di £.3.500.000.= i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.102 – Sup.ha.0.60.35;

Mn.178 – Sup.ha.0.12.44;

Il terreno sopradescritto viene ceduto con le servitù di elettrodotto costituita a favore dell'E.N.E.L. con atto in data 11.02.1971 Rep.n.11147 Notaio Gianluigi Bevilacqua ed in data 13.04.1971 Rep.n.39163 Notaio Giovanni Candiani, registrato a Venezia il 20.04.1971 al n.6567 Vol.709 Privati e trascritto il 24.04.1971 ai nn.7924/6991;

-Vendita di Terreno a rogito Notaio Gino Aggio in data 13.02.1976 Rep.n.69995, registrato a Conegliano il 04.03.1976 al n.710 Mod.I Vol.145 e trascritto a Treviso il 13.03.1976 ai nn.4793/4121;

Con il quale i Sigg.Cisotto Attilio e Donadel Maria vendono alla Siloma SrL con sede in Pieve di Soligo che acquista per il prezzo di £.7.200.000.= il seguente Immobile:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.177 – Sup.ha.0.65.50;

-Vendita di terreno e fabbricato a rogito Notaio Gino Aggio in data 30.07.1982 Rep.n.106382, registrato a Conegliano il 19.08.1982 al n.2483 Serie I e trascritto a Treviso il 28.08.1982 ai nn.19217/16271;

Con il quale la Sig.ra Grava Yvonne (bnei personali) vende alla Siloma SrL che acquista per il prezzo di £.100.000.000.= i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.100 – Sup.ha.1.37.70;

Mn.217 – fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

-Compravendita a rogito Notaio Gian Luigi Bevilacqua in data 29.07.1991 Rep.n.54657 e trascritto a Treviso il 13.08.1991 ai nn.22712/17135;

Con il quale il Sig.Donadel Dino (bene personale) vende per il prezzo di £.7.280.000.= alla Siloma SrL che acquista la striscia di terreno così descritta:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.275 (ex 275/a) – Sup.ha.0.03.64;

1)-SILOMA S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: I repertori prima del 1988 non sono visurabili;

TRASC.CONTRO:

-Convenzione per concessione edilizia per ampliamento di fabbricato adibito ad attività industriale a nome di Siloma Srl, a rogito Notaio Gian Luigi Bevilacqua in data 08.02.1983 Rep.n.28405 e trascritto a Treviso il 10.03.1983 ai nn.5384/4449;

Premesso che la ditta Saloma Srl, ha presentato Istanza al Comune per ottenere la concessione ed intende avvalersi delle agevolazioni di ampliamento del fabbricato adibito a laboratorio industriale e censito in Comune di Pieve di Soligo Sez.D – Fg.1 M.li 102-100-177-178 che alla data del 3.1.1979 aveva una superficie coperta di mq.4.663, un fondo di pertinenza di mq.27.599 ed una superficie lorda (anche su più piani) di mq.4903,

che l'ampliamento richiesto ha superato la fase istruttoria riportando parere favorevole della Commissione Edilizia in data 13.12.1982 al n.308.

-Atto di Scissione Parziale a rogito Notaio Paolo Talice in data 17.12.2004 Rep.n.59647, registrato a Treviso il 29.12.2004 Pubblici e trascritto a Treviso il 14.01.2005 ai nn.1767/1371;

Con il quale la Siloma Srl in attuazione dell'approvato Progetto di scissione parziale, si scinde mediante assegnazione alla società SLM Srl che con il presente atto si costituisce, di parte del proprio patrimonio compresi i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto Fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 sub.8 – Via Toti dal Monte – P.T-1-cat.D/1-R.C.€.77.923,02;

Si precisa che il suddetto Mn.100 del C.T., deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770 (già frazionato in M.li 100 di mq.6.888 e 447 di mq.6.882), 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550 (già frazionato in Mn.177 di mq.3.042 e Mn.448 di mq.3.508);

2)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Fusione a rogito Notaio Maurizio Bianconi in data 12.04.2005 Rep.n.87445 e trascritto a Treviso il 15.04.2005 ai nn.15415/9961;

Con il quale la società SLM SrL viene incorporata e fusa a tutti gli effetti nella società Salcon SrL ;

Beni della società Incorporata:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto Fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.7 sub.8 – Via Toti dal Monte – P.T-1-cat.D/1-R.C.€.77.923,02;

Si precisa che il suddetto Mn.100 del C.T., deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770 (già frazionato in M.li 100 di mq.6.888 e 447 di mq.6.882), 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550 (già frazionato in Mn.177 di mq.3.042 e Mn.448 di mq.3.508);

3)-SALCON S.R.L.

Sede in Sernaglia della Battaglia;

ISCRIZIONI:

-Contratto di Mutuo Iscritto a Treviso il 03.12.1993 ai nn.29740/4475;

Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE TOTALE Annotato il 14.05.1999 al n.2246;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Scissione Parziale a rogito Notaio Paolo Talice in data 10.06.2005 Rep.n.61091 e trascritto a Treviso il 23.06.2005 ai nn.27438/17289;

Premesso che in data 28.04.2005 la Salcon SrL ha approvato il Progetto di scissione parziale, che prevede l'assegnazione a valori contabili, a società di nuova costituzione, denominata SLM SrL.

Con il presente la società Salcon SrL in attuazione dell'approvato Progetto di scissione parziale sopra citato, si scinde mediante assegnazione alla società SLM SrL con sede in Pieve di Soligo che con il presente atto si dichiara di costituire, di parte del proprio patrimonio e precisamente degli elementi passivi e dei beni immateriali individuati nel progetto di scissione, nonché dei seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.100 – Ente Urbano – Sup.ha.2.75.99;

Mn.217 – area di fabb.rurale – Sup.ha.0.02.58;

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Si precisa che il Mn.100 del catasto terreni deriva dall'unificazione dei M.li 100 di mq.13.770, 102 di mq.6.035, 178 di mq.1.244, 177 di mq.6.550; e beni in Sernaglia della Battaglia;

4)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Costituzione di Servitù autenticato nelle firme in data 25.09.2009 Rep.n.66499 Notaio Francesco Candido Baravelli, registrato a Treviso il 29.09.2009 al n.16983 e trascritto a Treviso il 30.09.2009 ai nn.36288/22038;

Con il quale la Sig.ra Stella Marina proprietaria in Pieve fg.17 Mn.316 costituisce a carico di tale terreno ed a favore della proprietà della SLM SrL M.li 275 – 100 fg.17 e C.F. M.li 100 sub.7-8, servitù di passaggio da esercitarsi con tutti i mezzi e per tutti gli usi.

Detta servitù dovrà esercitarsi sulla porzione del Mn.316 quale risulta nella planimetria si allega al presente atto.

Prezzo €.5.000,00;

-Verbale di Assemblea a rogito Notaio Maurizio Bianconi in data 19.06.2015 Rep.n.107893 e trascritto a Treviso il 25.06.2015 ai nn.17396/12462;

Con il quale la società SLM SrL conferisce la società Siloma Trade SrL; e vengono conferiti in società i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Foglio 17

Mn.275 – Sup.ha.0.03.64;

Catasto fabbricati:

Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Mn.728 – Via Toti dal Monte – Unità collabenti;

La parte conferente e la parte conferita convengono che nel presente conferimento non sono comprese le unità M.li 100 sub.9-10, mentre è compresa l'intera superficie dell'area identificata con il Mn.100 sub.8, anche relativamente alle porzioni di area costituenti il sedime delle suddette unità immobiliari M.li 100 sub.9-10, poste all'interno dell'area del sub.8.

5)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

Proprietaria dei M.li 100 sub.9-10;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Atto di Scissione Parziale mediante assegnazione di parte del Patrimonio ad una società beneficiaria di nuova costituzione, a rogito Notaio Maurizio Viani in data 01.08.2016 Rep.n.6236 e trascritto a Treviso il 25.08.2016 ai nn.28724/19634;

Con il quale la Siloma Trade SrL si scinde parzialmente e proporzionalmente mediante costituzione della nuova società beneficiaria Beta Tre SrL.

Vengono assegnati i seguenti Immobili:

Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

Mn.(100 sub.7 – Via Toti dal Monte – P.T-1 – cat.D/1 – R.C.€.77.923,02;

Mn.)100 sub.8

Mn.728 – unità collabenti – Via Toti dal Monte – P.T-1-2;

Catasto Terreni:

Foglio 17

Mn.275 – Fabb.Rurale – Sup.ha.0.03.64;

6)-SLM S.R.L.

Sede in Pieve di Soligo;

Proprietaria dei M.li 100 sub.9-10;

ISCRIZIONI: Negative;

TRASC.CONTRO:

-Sentenza Dichiarativa di Fallimento del Tribunale di Treviso in data 07.02.1018 Rep.n.20 e trascritto a Treviso il 25.05.2018 ai nn.17999/12866;

Favore: Massa dei Creditori del Fallimento di SLM S.r.L.;

Contro: SLM SrL – sede in Pieve di Soligo;

BENI: Comune di PIEVE DI SOLIGO – Sezione D – Foglio 1

M.li 100 sub.9 – 10;

e beni in Vazzola;

-Citazione del Tribunale di Treviso in data 08.07.2019 Rep.n.5156 e trascritta a Treviso il 10.07.2019 ai nn.26832/18896;

Favore: Massa dei Creditori del Fallimento SLM SrL

Contro: Gemina SrL – sede in Paese;

Beta Tre SrL – sede in Pieve di Soligo;

Con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.66 L.F., 2901 C.C. e 2901 U.C. C.C., viene chiesto di revocare l'atto di conferimento tra la società SLM SrL in Bonis e Gemina

SrL (già Siloma Trade Srl) del 19.6.2015 Rep.n.107893 del Notaio Maurizio Bianconi e, in ogni caso, l'assegnazione patrimoniale contenuta nello stesso con la quale la Bonis ha trasferito a Gemina Srl (già Siloma Trade Srl) la piena proprietà dell'Immobile in Comune di Pieve di Soligo – Sez.D – Fg.1 Mn.728 e M.li 100 subb.7-8 e terreno Mn.275 fg.17.

Revocare il successivo atto di scissione tra Gemina Srl (già Siloma Trade Srl) e Beta Tre Srl del 1.8.2016 Rep.n.6236 Notaio Maurizio Bianconi e, in ogni caso l'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della stessa, con la quale Gemina Srl (già Siloma Trade Srl) ha trasferito alla beneficiaria Beta Tre Srl la piena proprietà dell'immobile sopra indicato, con conseguente declaratoria di inefficacia ed inopponibilità nei confronti del comparante dei suddetti atti di conferimento e di scissione e, in ogni caso ed in ogni caso, delle assegnazioni patrimoniali operate nell'ambito degli stessi.

Per l'effetto di quanto sopra, condannare le controparti alla retrocessione-restituzione del suddetto compendio immobiliare a favore del fallimento.

2.5 IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA'

Alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente, le proprietà dei beni identificati al paragrafo 2.1.2, sono le seguenti:

- **SLM S.r.l.**, con sede in Pieve di Soligo è proprietaria dei seguenti beni:
Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto fabbricati – Sezione D - via Toti Dal Monte:
 - Fg. 1 Mn. 100 sub. 9 cat. D/07 struttura coperta con pvc
 - Fg. 1 Mn. 100 sub. 10 – P.T cat. C/02 Cons. 345 mq magazzini e locali di deposito

- **BETA TRE S.r.l.**, con sede in Pieve di Soligo è proprietaria dei seguenti beni:
Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto fabbricati – Sezione D - via Toti Dal Monte:
 - Fg. 1 Mn. 728 - P.T-1-2 cat. Unità collabenti edificio residenziale
 - Fg. 1 Mn. 100 sub. 7 – P.T-1 cat. D/01 opificio
 - Fg. 1 Mn. 100 sub. 8 corte esclusiva mq 12.906Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto terreni
 - Fg. 17 Mn. 275 – Fabbricato rurale - sup. are 03 ca 64

Si precisa inoltre che la società BETA TRE S.r.l. è proprietaria dell'area costituente il sedime dei M.li 100 sub.9 – 10 sopra indicati.

2.6 STIMA IMMOBILI

2.6.1 METODOLOGIA DI STIMA

La valutazione è stata condotta in assenza di ipoteche o simili.

I beni sono stati stimati tramite procedimento analitico basato sulle reali caratteristiche dei beni e sul valore di mercato di beni analoghi nell'area.

Il criterio di stima adottato per la determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili precedentemente descritti è quello comparativo, che si esplica nel rapportare il valore degli immobili con quello di altri simili ed aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione.

2.6.2 FONTI DI INFORMAZIONE

I valori medi di mercato di beni analoghi sono stati rilevati da operatori del settore siti nel comune di ubicazione dei beni oggetto di stima e dall'analisi delle recenti compravendite di beni similari, unitamente ai valori medi di aggiudicazione di beni equiparabili per tipologia e/o ubicazione e caratteristiche intrinseche, derivanti da aste giudiziali.

In maggiore dettaglio sono stati considerati:

- i valori indicati dall'*Osservatorio Immobiliare* dell'Agenzia delle Entrate: le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea;
- i valori derivanti dall'analisi di siti specializzati: in questo caso i valori di riferimento derivano da un'analisi del mercato condotta attraverso gli operatori del mercato immobiliare, fornendo una segmentazione dei valori in funzione della tipologia di immobili e della loro ubicazione;
- i valori derivanti da una valutazione di dettaglio effettuata attraverso le agenzie/operatori immobiliari dell'area di riferimento: si è quindi proceduto ad un'analisi con gli operatori ubicati in vicinanza dei beni, analizzando domanda ed offerta di immobili di tipologia simile a quella dei beni oggetto della presente stima.

2.6.3 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

In considerazione di quanto esposto in precedenza, tenuto conto della tipologia, delle dimensioni degli immobili e della loro ubicazione, si ritiene che il più probabile valore di mercato dei beni similari, liberi da qualsiasi gravame e limitazione e considerando anche le attuali condizioni del mercato immobiliare, sia:

<i>Capannone datato</i>	<i>150,00 – 250,00 €/mq</i>
<i>Uffici annessi al capannone</i>	<i>350,00 – 500,00 €/mq</i>

Si precisa che per sole ragioni di sintesi non si riportano le analisi di dettaglio effettuate per la determinazione dei valori precedentemente indicati, basate sulle informazioni ricavate dalle fonti citate al paragrafo 2.6.2.

Si precisa che le aree urbane/esterne di pertinenza con l'eventuale volumetria residua realizzabile, si considerano ricomprese nei valori precedentemente indicati.

Data l'attuale situazione del mercato si sono considerati i valori minimi precedentemente indicati.

Il vecchio fabbricato rurale in muratura viene stimato "a corpo" pari a 50.000,00 €.

Le superfici commerciali degli immobili sono state calcolate come prescritto dalla bibliografia di riferimento quale ad esempio le linee guida dell'Agenzia del Territorio, considerando la consistenza dei vani principali e accessori diretti, nonché una porzione dei vani accessori.

Si procede quindi alla valutazione di seguito indicata:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:					
Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto fabbricati – Sezione D - via Toti Dal Monte: Fg. 1 Mn. 728 - P.T-1-2 unità collabente Fg. 1 Mn. 100 sub. 7, 8 – P.T-1cat. D/01 opificio Fg. 1 Mn. 100 sub. 9*cat. D/07 struttura coperta con pvc Fg. 1 Mn. 100 sub. 10* – P.Tcat. C/02Cons. 345 mq magazzini e locali di deposito					
*Beni in proprietà alla società SLM s.r.l. ma non separabili dagli altri beni					
Comune di PIEVE DI SOLIGO – Catasto terreni Fg. 17 Mn. 275 – Fabbricato rurale - sup. are 03 ca 64					
CAPANNONE E LOCALI ACCESSORI - sup commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 2.6.3)	14.117,2	mq	150,0 €/mq	€	2.117.580
UFFICI E LOCALI ACCESSORI - sup commerciali (per dettagli sulla valutazione della superficie commerciale si veda la descrizione immobile ed il paragrafo 2.6.3)	940,4	mq	350,0 €/mq	€	329.140
VECCHIO FABBRICATO RURALE IN MURATURA (valutazione "a corpo")				€	50.000
VALORE STIMATO				€	2.496.720

A tale importo vanno detratti:

- gli oneri ed i costi per sanare gli abusi edilizi presenti indicati al paragrafo 2.2.2, stimati pari a 63.300 €;
- gli oneri ed i costi per le attività di aggiornamento catastale indicati al paragrafo 2.2.4, stimati pari a 4.800 €.

VALUTAZIONE DEL "PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO"

A seguito delle valutazioni precedentemente indicate, ricapitolando si conclude quindi che il più probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima, libero da qualsiasi gravame e descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a **2.428.600,00 € (DUEMILIONI-QUATTROCENTOVENTOTTOMILASEICENTOEURO)**.

VALUTAZIONE DEL "VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO"

Al fine di determinare il più probabile valore di liquidazione/realizzo del bene oggetto di stima, si procede ad una riduzione del valore sopra indicato in considerazione di alcuni aspetti di rilievo legati alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e del suo mercato nonché alla modalità e tempistica di vendita; si fa in particolare riferimento:

- **Alla specifica natura del bene:** quanto più specifico e particolare è il bene, tanto più alto sarà il deprezzamento da considerare e tanto più marcata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato.

Il bene oggetto di stima presenta tratti di particolare specificità (si cita al solo titolo esemplificativo e non esaustivo l'ubicazione e la tipologia dell'immobile) e quindi non presenta un mercato di ampiezza ed omogeneità standard.

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso compresa tra 11 e 15%.

- **Alla particolare condizione di chi vende:** quanto più "libero di contrarre" sarà il debitore tanto più basso sarà il coefficiente di deprezzamento da definire e tanto più limitata sarà la probabilità che il ricavato in caso di liquidazione sia più basso del valore di mercato.

Dalle indicazioni ricevute, si prevede una cessione nell'ottica del breve periodo, potendo quindi contare su una limitata tempistica per la ricerca del potenziale acquirente.

Le ragioni ed aspetti evidenziati hanno un impatto di elevata entità sul valore precedentemente calcolato, stimabile con una percentuale di riduzione del valore stesso compresa tra 11 e 15%.

Tutti gli aspetti precedentemente indicati hanno una rilevante incidenza sull'appetibilità dei beni oggetto di stima e quindi sul valore di tali beni, con una percentuale complessiva di riduzione del valore stimabile compresa tra il 22 e 30%.

Con riferimento alle valutazioni precedentemente effettuate, si considera la percentuale massima di abbattimento del valore di mercato (pari quindi al 30%).



A seguito di tutte le considerazioni e valutazioni precedentemente indicate, si conclude che il più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari arrotondato a **1.700.000,00 € (UNMILIONESETTECENTOMILAEURO)**.

ALLEGATO 1
Documentazione estratta c/o
ufficio tecnico comunale

(M.B.)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

- Provincia di Treviso -

-----O-----

N° 5173 prot.

Li. 31/7/1972 . . .

OGGETTO: Notificazione per decisione per COSTRUZIONI E RECINZIONIdi un fabbricato per uso GARANCONE INDUSTRIALE, CABINA ELETTRICA E
SILOSSpett. SI. IO. MA. MOBILI- PIEVE DI SOLIGO -----

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dalla persona sottoindicata per costruzione e
di un fabbricato; RECINZIONI

Visto il disegno allegato alla domanda stessa;

Visto l'art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie dd. 27/7/1934 n° 1265;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Edilizia;

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 25/7/1972

e dell'Ufficiale Sanitario espresso in calce alla domanda medesima;

Visto l'art. 31 della legge 17/8/1942 n° 1150 e successive modifica-
zioni, nonché la legge 6 agosto 1967 n° 765;

a u t o r i z z a

la Sign. SI. IO. MA. MOBILI

nato a il

residente a Pieve di Soligo, via Ruio n° alla costruzione e recindi un fabbricato in Pieve di S. via Ruio Sez. D F° 1° N° 103-178

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) la costruzione dovrà essere strettamente conforme al progetto allegato;- QUALSIASI MODIFICA AL DISEGNO DOVRA' ESSERE DENUNCIATA ED AUTORIZZATA.b) - Per le recinzioni dovrà essere effettuato un arretramento di ml. 1,50
dal confine fronte strada;c) - l'esecuzione dei lavori potrà essere iniziata soltanto dopo che il
TECNICO COMUNALE, a richiesta dell'interessato, avrà determinato i
punti fissi di livello e di linea. Dovrà essere SEMPRE fatta denuncia
D'INIZIO DEI LAVORI ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA all'Ufficio Tecnico;d) - la costruzione dovrà essere eseguita secondo le seguenti modalità:DENUNCIA AL GENIO CIVILE CONCRETO ARMATO.DISTANZA DAL CONFINI MTD DI ML. 6,00.


e) - APPENA ULTIMATI I LAVORI DOVRA' ESSERNE DATA COMUNICAZIONE ALLO SCRIVENTE per il sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale.

f) - restano salvi i DIRITTI DI TERZI;g) - La presente autorizzazione è valida UN ANNO dalla data di rilascio.

In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi e, del caso, saranno avanzate le relative denunce all'Autorità Competentà.-

Si allega alla presente copia del disegno con l'approvazione che dovrà essere CONSERVATO SCRUPOLOSAMENTE ed esibito a persone od Enti autorizzati che ne facciano richiesta.

IL SINDACO



Pratica N. 190/1972



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

LICENZA DI ^{A G I B I L I T A'} ~~ABITABILITÀ~~

IL SINDACO

Visti i verbali d'ispezione tecnico-sanitaria dell' Ufficiale Sanitario Sig. Dott. Rigoni Carlo in data 5/4/1973 e dell'Ingegnere a ciò delegato Sig. Maretto geom. Franco in data 30/3/1973 dai quali risulta che la (1) costruzione del capannone ind. di proprietà della Ditta SI.LO.MA. Mobili sita in Pieve di Soligo Via Enio N. 60/A composta di N. vani utili e N. vani accessori, confinante con (2) posto ai mappali n° 102/178, Sezione D, foglio I;

è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 25/7/1972 ai sensi dell'art. 221 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento edilizio del Comune;

Che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità;

Visti gli articoli 221 e 226 del citato T. U. delle Leggi Sanitarie;

Vista ~~la richiesta di permesso di costruire~~ il verbale di collaudo depositato al Genio Civile di Treviso il 21/7/1973 al n° 2009 ai sensi dell'art. 4 del R. D. 16/11/1939 n. 2229; legge 5/11/1972 n.1086;

Accertata la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dal Regolamento edilizio e dalle leggi vigenti;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge urbanistica 7-8-1942 n. 1150;

Visti gli artt. 41 e 42 del Regolamento locale d'Igiene;

Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite rilasciato dall'Ingegnere o Architetto Sig. Gino Dr. Saccol regolarmente iscritto all'Albo;

Visto il pagamento effettuato in modo ordinario in data N. della tassa di concessione governativa stabilita al n. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961 n. 121 (4).

A U T O R I Z Z A

l'abitabilità ~~costruzione~~ capannone a tutti gli effetti, ~~costruzione~~ sopra indicata con decorrenza da 31 luglio 1973

Dalla Residenza Municipale, li 31/7/1973



IL SINDACO

[Signature]

(1) Costruzione, ricostruzione, innalzamento o modificazione. — (2) Di lusso, urbana o rurale. — (3) Indicare tre confini. — (4) L. 5.000 per ogni vano di abitazioni di lusso, L. 1.000 per ogni vano di altre abitazioni.

M.B.

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

N° 3964 di prot.

li, 4/6/1973

OGGETTO: Licenza edilizia per AMPLIAMENTOdi un fabbricato per uso MOBILIFICIOSpett. SI. LO. MA. MOBILIPIEVE DI SOLIGO

I L S I N D A C O

Vista la domanda presentata dalla ditta sottoindicata per AMPLIAMENTO di un fabbricato;

Visto il disegno allegato alla domanda stessa;

Visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/1934;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Edilizia;

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 29/5/1973 e dell'Ufficiale Sanitario espresso in talor alla domanda medesima;

Visto l'art. 31 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, nonché la legge 6 agosto 1967 n. 705;

a u t o r i z z a

~~la Ditta~~ SI. LO. MA. MOBILI nato a --- il ---
 la Ditta
 residente a Pieve di Soligo Via Buio alla ampliamento
 di un fabbricato in Pieve di Soligo, Via Buio Sez. D Fg. I
 Mappale n° 102 - 178

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) - l'amplian. dovrà essere strettamente conforme al progetto allegato.
QUALSIASI MODIFICA AL DISEGNO DOVRA' ESSERE DENUNCIATA ED AUTORIZZATA;
- b) - per le recinzioni dovrà essere effettuato un arretramento di ml. 1,50 dal confine fronte strada;
- c) - l'esecuzione dei lavori potrà essere iniziata soltanto dopo che il Tecnico Comunale, a richiesta dell'interessato, avrà determinato i punti fissi di livello e di linea. Dovrà essere SEMPRE fatta denuncia D'INIZIO DEI LAVORI ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA all'Ufficio Tecnico;
- d) - l'ampliamento dovrà essere eseguita secondo la seguenti modalità:
RENUNCIA AL GENIO CIVILE OPERE CEMENTO ARMATO E IN FERRO.-
- e) - APPENA ULTIMATI I LAVORI DOVRA' ESSERNE DATA COMUNICAZIONE ALLO SCRIVENTE per il sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale;
- f) - restano salvi i DIRITTI DI PERZI;
- g) - la presente autorizzazione è valida UN ANNO dalla data di rilascio.

In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi e, del caso, saranno avanzate le relative denunce all'Autorità competente.

Si allega alla presente copie del disegno con l'approvazione, che dovrà essere CONSERVATO SCRUPOLOSAMENTE ed esibito a persone od Enti autorizzati che ne facciano richiesta.

SINDACO
[Firma]

Pratica N. 181/1973Marca
da bollo

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

LICENZA DI ~~ABITAZIONE~~ **AGIBILITÀ**

IL SINDACO

Visti i verbali d'ispezione tecnico-sanitaria dell'Ufficiale Sanitario
 Sig. Dott. Rigoni Carlo in data 1/3/1974
 e dell'Ingegnere a ciò delegato Sig. Maretto geom. Franco in data 1/2/1974
 dai quali risulta che la (1) ampliamento del ~~accesso~~ nobilificio di proprietà
 del La Ditta S.I.O.M.A. Nobili
 sita in Pieve di Soligo Via Enio N. 60/A
 composta di N. vani utili e N. vani accessori, confinante con (2) posto al mappale n° 102-178; Sezione D, Foglio I

è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 29/5/1973
 ai sensi dell'art. 221 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e con l'osservanza delle norme sta-
 bilite dal Regolamento edilizio del Comune;

Che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità;

Visti gli articoli 221 e 226 del citato T. U. delle Leggi Sanitarie;

Visto ~~il certificato di collaudo depositato all'Uff. del Genio Civile~~
~~di Treviso il 3/1/1974 n. 164~~ ai sensi dell'art. 8 della Legge
5.11.1971 n. 1086;

Accertata la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dal Regolamento edilizio e dalle leggi vigenti;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge urbanistica 7-8-1942 n. 1150;

Visti gli artt. 41 e 42 del Regolamento locale d'Igiene;

Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite rilasciato dall'Ingegnere o Architetto Sig.

Dr. Ing. Gino SACCOL regolarmente iscritto all'Albo;

Visto il pagamento effettuato in modo ordinario in data N.
 della tassa di concessione governativa stabilita al n. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
 1° marzo 1961 n. 121 (3).

AUTORIZZA

l'agibilità ~~l'abitabilità~~ capannone a tutti gli effetti, del ~~loca~~ capannone sopra indicata con decorrenza da 6 marzo 1974

Dalla Residenza Municipale, li 6/3/1974



IL SINDACO

(1) Costruzione, ricostruzione, innalzamento o modificazione. — (2) Di lusso, urbana o rurale. — (3) Indicare tre
 confini. — (4) L. 5.000 per ogni vano di abitazioni di lusso, L. 1.000 per ogni vano di altre abitazioni.

PUBBLICAZIONE AL VASO PER
15 GIORNI DAL 28/10/82

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
C. A. P. 31053 PROVINCIA DI TREVISO TEL. 82901 - 82018

N. 190 reg. concessioni N. 10210.- prot.

IL SINDACO

— Vista la domanda presentata da: MOBILIFICIO S.I.L.O.M.A.
con sede in Pieve di Soligo via Toti del Monte
pervenuta al protocollo in data 10/12/1982 Intesa ad ottenere concessione
ad eseguire AMPLIAMENTO CAPACITÀ
in Pieve di Soligo, via Toti del Monte - Sez. B - Ep. I - mapp. 102-100 ecc.

— Visti i disegni allegati alla domanda stessa;

— Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale;

— Visto il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 13/12/1982 n. 308

— Visto il parere espresso dall'Ufficio Sanitario in data 10/12/1982

— Visto l'art. 31 della L. 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni;

— Visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con D.R. n. 1265 del 27-7-1934;

— Vista la Legge 28 gennaio 1977 n. 10;

— Vista la L.R. n. 61 del 27-10-1977 e successive integrazioni emanate dalla Regione Veneto in materia di edilizia pubblica e privata;

CONCEDE

al MOBILIFICIO S.I.L.O.M.A. con sede in Pieve di Soligo v. Toti del Monte

l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui alla richiesta e secondo gli allegati grafici del progetto, che numerati da 1 a 3 e controfirmati dal sottoscritto su ciascun foglio, formano parte integrante della concessione.


La presente concessione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi modifica al progetto allegato dovrà essere autorizzata;
- 2) L'esecuzione dei lavori dovrà essere iniziata soltanto dopo che il Tecnico comunale, a richiesta dell'interessato, avrà determinato i punti fissi di linea e di livello. Tale richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico una settimana prima dell'inizio effettivo dei lavori;
- 3) L'inizio dei lavori dovrà essere denunciato entro giorni dieci;
- 4) In caso di impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o strutture metalliche, il costruttore dovrà dimostrare, mediante documentazione e prima dell'inizio dei lavori, di avere assolto gli obblighi di cui alla Legge 5-11-1971 n. 1086;
- 5) L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico;
- 6) L'edificio non potrà essere occupato senza permesso di abitabilità o uso;
- 7) Autorizzazione Genio Civile ex L.64; Elaborato L.575; Schema impianti Elaborati Lega Merli - Parere VV.FF.; stipula convenzione a sensi L.1/82

Il titolare della presente concessione, il Direttore Lavori, l'impresa esecutrice dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza.

La presente concessione edilizia viene rilasciata **SALVI I DIRITTI DI TERZI** ed ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Pieve di Soligo, 17 DICEMBRE 1982





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C. A. P. 31033

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 02001 - 02018

N° 121 reg. concessioniProt. n° 6415 del 11/07/83

CONCESSIONE EDILIZIA

per l'esecuzione dei lavori edili di AMPLIAMENTO CAPANNONE - Vairante al
progetto N° 180 del 17/12/82.-

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dalla Ditta SILOMA S.r.l.

intesa ad ottenere la Concessione Edilizia per AMPLIAMENTO CAPANNONE

in questo Comune, in Via TOTI DAL MONTE N° _____
 Sez. D Foglio I Mapp. 102 - 178

- Esaminati gli allegati alla domanda ed accertata la regolarità formale degli stessi;
- Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio della Concessione Edilizia;
- Sentita la Commissione Edilizia che nella seduta del 20/07/83 verbale n° 195 ha espresso parere FAVOREVOLE
- Visto il parere del Settore Igiene Pubblica della U.S.L. in data 4/07/83 con esito FAVOREVOLE
- Visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934;
- Vista la Legge 17.8.1942, n. 1150 modificata dalla Legge 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge 28.1.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n° 40 del 2.5.1980;
- Visto il Regolamento Edilizio e lo Strumento Edilizio vigente;
- Vista la L.R. 1/82

RILASCIA LA CONCESSIONE

alla Ditta SILOMA
con sede a Pieve di Soligo - Earbisano - in Via Toti Dal Monte

per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. La realizzazione dell'opera è inoltre subordinata alle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C. A. P. 31033

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

N° 19 reg. concessioniProt. n° 1341 del 06.02.1985

CONCESSIONE EDILIZIA

per l'esecuzione dei lavori edili di AMPLIAMENTO CAPANNONE
Variante alla Concessione Edilizia N. 121 del 10.08.1983

IL SINDACO

Vista la domanda presentata da lla DITTA SILOMA s.r.l.
con sede a Pieve di Soligo in via Toti dal Monte

intesa ad ottenere la Concessione Edilizia per AMPLIAMENTO CAPANNONE

in questo Comune, in Via TOTI DAL MONTE N°

Sez. D foglio I Mapp. 102 - 178

- Esaminati gli allegati alla domanda ed accertata la regolarità formale degli stessi;
- Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio della Concessione Edilizia;
- Sentita la Commissione Edilizia che nella seduta del 07.02.1985 verbale n° 39 ha espresso parere FAVOREVOLE
- Visto il parere del Settore Igiene Pubblica della U.S.L. in data 07.02.1985 con esito FAVOREVOLE
- Visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934;
- Vista la Legge 17.8.1942, n. 1150 modificata dalla Legge 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge 28.1.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n° 40 del 2.5.1980;
- Visto il Regolamento Edilizio e lo Strumento Edilizio vigente;
- Vista la L.R. 1/82 e 7/85

RILASCI LA CONCESSIONE

* lla DITTA SILOMA S.R.L.
Con sede a Pieve di Soligo in via Toti dal Monte

per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. La realizzazione dell'opera è inoltre subordinata alle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C. A. P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

PERMESSO DI AGIBILITA' N. 180/1982

121/1983

IL SINDACO

19/1985

Vista la domanda del Sig. DITTA SILOMA s.r.l.
 nato a _____ il _____
 residente a PIEVE DI SOLIGO Via TOTI DAL MONTE n. 143
 intesa ad ottenere il permesso di agibilità per AMPLIAMENTO
 del fabbricato ad uso INDUSTRIALE sito in BARRISANO
 Via TOTI DAL MONTE nr. 143 Sez. D fog. I mapp. n. 102-178

Visto il verbale d'ispezione sanitaria in data 26 febbraio 1985
 nonché quello del tecnico comunale in data 25 febbraio 1985

Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 07.06.1983 ed ultimati in data
22.02.1985 ed eseguiti in conformità al progetto approvato;

Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori-Impresa-Committente;

Visto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione sono state adempiute
 nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'autorizzazione a costruire a norma degli artt. 17 e 18 della Legge n. 64 del 2/02/74;

Visto il certificato di collaudo statico in data (in caso di opere in c.a.) 12.11.1983

Visto che copia del certificato di collaudo è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile
 in data 12.11.1983 come da ricevuta nr. 1404 prot. a' sensi dell'art. 8 della legge
 5/11/1971, n. 1086;

Visto il certificato di collaudo dell'impianto termico (Art. 15 D.P.R. 28/06/77, nr. 1052) in
 data _____

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di concessione gover-
 nativa di lire 13.500. = (tredicimilacinquecento)

Visti gli artt. 221, 226 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.L. 27/07/34, n. 1265;

Visto il vigente Regolamento d'igiene e Regolamento edilizio;

Visto il decreto 23/11/1982;

Viste le leggi 30/04/1976, N. 373 e 10/05/1976, n. 319;

Visto il nulla-osta di _____

Vista la L.R. _____

D I C H I A R A

che la costruzione AMPLIAMENTO

ad uso LABORATORIO

di proprietà del Sig. SILOMA S.r.l. così composta:

- Piano interrato ****

- Piano terra Vani N. 1 ad uso laboratorio; vani n. 1 ad uso servizio.

- Piano primo ****

di piani nr. 1 vani utili nr. 1 Vani accessori nr. 1

Negozi nr. 00 uffici nr. 00 abitazioni nr. 00

Laboratorio

E' **AGIBILE** con decorrenza dal 26 FEBBRAIO 1985

Dalla residenza municipale, il 26 febbraio 1985

IL SINDACO
(Dott. A. Padoin)




COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

CAP. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

N° 39 reg. di CONC.Prot. 13190 del 28/12/87

CONCESSIONE EDILIZIA

per esecuzione lavori di: AMPLIAMENTO DI FABBRICATO A USO ATTIVITA' PRODUTTIVA
E UFFICI

I L S I N D A C O

vista la domanda presentata dalla ditta SILOMA S.R.L. con sede a Barbisano in
via Toti dal Monte **e-residente-a-**
Codice Fiscale N° P.I. 00278790266

intesa ad ottenere la Concessione Edilizia per : AMPLIAMENTO DI FABBRICATO A
USO ATTIVITA' PRODUTTIVA ED UFFICI

in questo comune in via TOTI DAL MONTE N°
sez. / foglio 17° mappali 100/447/448

- Esaminati gli allegati alla domanda ed accertata la regolarità formale degli stessi;
- Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio della Concessione Edilizia;
- Sentita la COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 03/02/88
- visto il parere del settore Igiene pubblica della ULSS 12 in data //
con esito //
- visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n°1265 del 27
07/1934;
- vista la Legge 17/08/42, n° 1150 modificata dalla L.6/8/67, n°765, nonché la Leg
ge 28/01/77 n°10 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge Regionale N°61 del 27/06/85;
- visto il Regolamento Edilizio con annesso Programma di fabbricazione e l'adottato
Piano Regolatore Generale;
- vista la Legge 94 del 25/03/82 e la Legge 457 del 05/08/78;
- visto

R I L A S C I A L A C O N C E S S I O N E

alla ditta SILOMA con sede a Barbisano di Pieve di Soligo in via Toti dal Monte
per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione
che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia edilizia, igiene
e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. - La realizzazione dell'opera è inol
tre subordinata alle seguenti prescrizioni :

%



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C. A. P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

Parziale Capannone

PERMESSO DI AGIBILITA'

C.E. 39/88

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig./ditta MOBILIFICIO SILOMA S.r.l.

con sede a Barbisano di Pieve di Soligo in via Toti dal Monte 143 - 145

c.f.: 00278790266

intesa ad ottenere il permesso di AGIBILITA' per l'ampliamento
 del fabbricato ad uso capannone industriale sito in BARBISANO di Pieve di Soligo
 Via Toti dal Monte nr. 145 Sez. // fog. 17 mapp. n. 100 - ecc.

Visto il verbale d'ispezione sanitaria in data 28/11/88

nonché quello del tecnico comunale in data 28/11/88 e 29/11/88

Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 11/03/88 ed ultimati in data
16/11/88 ed eseguiti in conformità al progetto approvato;

Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori-Impresa-Committente;

Visto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione sono state adempiute
 nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'autorizzazione a costruire a norma degli artt. 17 e 18 della Legge n. 64 del 2/02/74;

Visto il certificato di collaudo statico in data (in caso di opere in c.a.) 16/11/88

Visto che copia del certificato di collaudo è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile
 in data 18/11/88 come da ricevuta nr. 852 prot. a' sensi dell'art. 8 della legge
 5/11/1971, n. 1086;

Visto il certificato di collaudo dell'impianto termico (Art. 15 D.P.R. 28/06/77, nr. 1052) in
 data //

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di concessione gover-
 nativa di lire 11.500 e f. 50.000 per la ULSS 12

Visti gli artt. 221, 226 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.L. 27/07/34, n. 1265;

Visto il vigente Regolamento d'igiene e Regolamento edilizio;

Visto il decreto 23/11/1982;

Viste le leggi 30/04/1976, N. 373 e 10/05/1976, n. 319;

Visto l'accatastamento dell'immobile a norma dell'art. 52 L. 47/85 presentato
all'UTE di TV il 24/11/88 prot. 35035 + 35036

D I C H I A R A

che la costruzione/ ampliamento del fabbricato

ad uso capannone industriale

di proprietà del Sig./ Ditta SILOMA S.r.l. così composta:

- Piano interrato //

- Piano terra 2 Locali - //

- Piano primo //

di piani nr. 1 vani utili nr. // Vani accessori nr. 2

Negozi nr. // uffici nr. // abitazioni nr. //

E' AGIBILE con decorrenza dal 28/11/88

Dalla presente sono esclusi gli uffici facenti parte della medesima Concessione Edilizia.

La presente esclude l'autorizzazione agli scarichi in base alla L. 319/76

Dalla residenza municipale, il 06/12/88

IL VICESINDACO
ZAMBON LINO





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31053 - TEL. (0438) 82001-82018-82044 - FAX (0438) 980030 - COD. FISC. 00445940266

UT17

- PAG. 1 -

CONCESSIONE N. 414 DEL 16/09/1991 PROT. 91/ 8683

CONCESSIONE GRATUITA PER OPERE EDILIZIE
(ART. 9 LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA CONC./AUTOR.
N. 39 DEL 18/02/1988

I L S I N D A C O

- VISTA LA DOMANDA PRESENTATA IN DATA 25/06/1991 CON LA QUALE

MOBILIFICIO SILOMA SRL
VIA TOTI DAL MONTE 143

RESIDENTE IN PIEVE DI SOLIGO
PI 00278790266

CHIEDE LA CONCESSIONE PER:
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
IN VIA TOTI DAL MONTE SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL
COMUNE DI SOLIGO AI MAPPALI:
SEZ.U-FGL.17 -MAPP.100

- VISTO IL PROGETTO ALLEGATO ALLA DOMANDA STESSA.
- SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 16/09/1991
N. 11 CON ESITO FAVOREVOLE.
- VISTI I NULLA OSTA:
NESSUNO.

- SEGUE A PAG. 2 -



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31053 - TEL. (0438) 82001-82018-82044 - FAX (0438) 980030 - COD. FISC. 00445940265

UT18

- PAG. 2 -

CONCESSIONE N. 414 DEL 27/06/1991

- VISTO L'ART. 220 DEL T.U. SULLE LEGGI SANITARIE;
- ACCERTATO CHE L'OPERA RIENTRA FRA QUELLE ELENcate ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28-1-1977, N. 10 E PRECISAMENTE:
VARIANTE INTERNA E PROSPETTICA ALLA PALAZZINA AD USO UFFICI;

- VISTO L'ART. 31 DELLA LEGGE 17-8-1942, N. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE, VISTI GLI ARTT. 1,3,4 E 9 DELLA LEGGE 28-1-1977, N. 10;
- VISTA LA LEGGE REGIONALE NR. 61 DEL 27-6-1985;

R I L A S C I A A:

MOBILIFICIO SILOMA SRL

LA CONCESSIONE EDILIZIA SOPRARICHIESTA, SALVI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI, PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE SUCCITATE, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO E DI IGIENE, DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI NONCHE' DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

- 1 - LE OPERE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' AI TIPI PRESENTATI, A PERFETTA REGOLA D'ARTE, INIZIATE ENTRO IL TERMINE DI MESI 12 DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ED ULTIME ENTRO IL TERMINE DI MESI 36 IN OGNI LORO PARTE DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI;
- 2 - NESSUNA VARIANTE PUO' ESSERE APPORTATA AL PROGETTO DURANTE IL CORSO DEI LAVORI, SENZA PREVENTIVA NUOVA CONCESSIONE;

- SEGUE A PAG. 3 -

Via Vaccari, 2
c.a.p. 31053
Tel. 0438/980511 Fax 980030
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di
Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

concessione n.19 del 22/01/1999

prot. 1999/747

Prat. n. 99/005

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

(orari: Lunedì* 10.30 - 12.30; 16.00 - 18.00; Mercoledì* 9.00 - 12.30)

**CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE
DI OPERE COMPORNTANTI
TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**
(art. 1 Legge 28/01/1977 n.10; art. 76 punto 4 L.R. 61/85)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 18/01/1999 con numero 747 di protocollo dalla Ditta **MOBILIFICIO SILOMA SRL** con sede a **PIEVE DI SOLIGO (TV)** in **VIA TOTI DAL MONTE 143 - P.I. 00278790266**, intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori: **AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE** da eseguirsi in **VIA TOTI DAL MONTE, n. 143** su terreno così censito in Catasto: Comune di Pieve di Soligo - Fg. 18, mapp. 100

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **TITTON ING. CARLO C.F. TTTCRL53T08D654T**;

VISTO il parere della Commissione Edilizia n. 1 progressivo di esaminazione num. 29 in data 21/01/1999 con esito favorevole alle seguenti condizioni:
DEVONO ESSERE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DETTATE DALL'ULSS N. 7 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CON NOTA DEL 16.12.98 PROT. 452-98/NIP;
L'INIZIO DEI LAVORI E' SUBORDINATO ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITA' DEI VIGILI DEL FUOCO;

VISTO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le Norme Urbanistiche vigenti;

VISTE le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, 04/12/1993 n. 493, nonché la L. 23 dicembre 1996 n. 662 e la Legge Regionale del 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa"

ACCERTATO che il totale degli oneri concessori dovuti ammontano a:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L. 11.676.000= per Oneri di Urbanizzazione Primaria (01).
L. 9.340.800= per Oneri di Urbanizzazione Secondaria (02).

Via Vaccari, 2
c.a.p. 31053
Tel. 0438/980511 Fax 980030
C.F. e P.I. 00445940265



Comune di
Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

concessione n.19 del 22/01/1999

prot. 1999/747

Prat. n. 99/005

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

(orari: Lunedì' 10.30 - 12.30; 16.00 - 18.00; Mercoledì' 9.00 - 12.30)

addi 22/1/1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Grotto geom. Natale



Via Vaccari, 2
 c.a.p. 31053
 Tel. 0438/980511 Fax 980030
 C.F. e P.I. 00445940265


F. 143



Comune di
 Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

(UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - TEL. 980526)
CERTIFICATO DI FINE LAVORI E CONFORMITA'




CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE N°	19	DEL	22.01.1999
DITTA:	MOBILIFICIO SILOMA s.r.l.		
OGGETTO DEI LAVORI:	AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE		

Il sottoscritto ING. CARLO TITON in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, autorizzati con Concessione/Autorizzazione Edilizia n° 19 del 22/01/99 per la costruzione di proprietà del Sig./Ditta MOBILIFICIO SILOMA s.r.l. sita in questo Comune in area catastalmente distinta al Foglio 18 Mappali 100-102-177-178-447-448 a seguito degli accertamenti compiuti in data odierna, e durante l'esecuzione dei lavori, con l'assistenza dell'Impresa Costruttrice e del Titolare della Concessione/Autorizzazione Edilizia che sottoscrivono il presente certificato per le rispettive responsabilità;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti in conformità al progetto ed alle modifiche dello stesso regolarmente approvate ed autorizzate;
- che la cubatura, le altezze, le distanze dai confini, i distacchi tra fabbricati, le distanze dalla strada sono conformi al progetto approvato, alle norme e prescrizioni del vigente PRG e ad ogni altra condizione e prescrizione contenuta nel provvedimento di Concessione/Autorizzazione Edilizia;
- che sono state rispettate le vigenti disposizioni di carattere igienico sanitario previste dal Regolamento Edilizio Comunale; ivi comprese le norme antinfortunistiche, le norme relative alle Leggi 09.01.91 n. 10, L. 64/74 e L. 1086/71 come modificate dalla L.R. 6/96, L.46/90, DPR 203/88, DPCM 1.3.91, L. 319/76 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni della Legge 09.01.89 n. 13 e D.M. 236/89 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che le parti strutturali e le murature del fabbricato sono prosciugate e che tutti i locali rispettano le generali condizioni di salubrità;
- che i lavori sono stati iniziati in data 01.04.1999 ;
- come da certificato di inizio lavori consegnato il 24.03.1999 ;
- che i lavori sono stati ultimati in data 02.09.1999 ;

PIEVE DI SOLIGO, 29.09.99
 L'IMPRESA COSTRUTTRICE _____
 IL TITOLARE _____
 IL DIRETTORE DEI LAVORI _____
fine1.doc



Via Vaccari, 2 - 31053 PIEVE DI SOLIGO TV
 E-mail: comunepievedisoligo@tin.it
 Tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
 C.F. e P.I. 00445940265



Comune di
 Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

prot. n. 7677 del 09/04/2001

PRATICA n. 2001/186

concessione n. 164 del 12/06/2001

Ufficio Edilizia Privata

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

(art. 1 Legge 28/01/1977 n.10; art. 76 punto 4 L.R. 61/85)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

VISTA la domanda in atti al n. 7677 di protocollo presentata in data 09/04/2001 dalla Ditta **MOBILIFICIO SILOMA SRL** con sede a PIEVE DI SOLIGO (TV) in VIA TOTI DAL MONTE 143 P.I. 00278790266, intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori: **AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE** da eseguirsi in **VIA TOTI DAL MONTE n. 143** su terreno così censito in Catasto: Comune di Pieve di Soligo - Fig. 17, mapp. 100;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **TITTON ING. CARLO C.F. - TTTCRL53T08D654T** ;
VISTO il parere della **COMMISSIONE EDILIZIA** n. 5 progressivo di esame num. 43 in data 24/05/2001 con esito favorevole;

VISTO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTO che la **COMMISSIONE EDILIZIA**, nella seduta del 24/05/2001 n. 5, ha espresso il seguente parere:

Approvata LA PRATICA VA REGOLARIZZATA CON UNA MARCA DA BOLLO DA L. 20.000=;

- INDICARE NELLA PIANTELLA DELLA TAVOLA U LA DESTINAZIONE D'USO DELLA PORZIONE IN AMPLIAMENTO.
- RISPETTARE QUANTO PRESCRITTO DALL' ULSS N. 7 CON NOTA PROT. 177-01/NIP DEL 24.04.2001;
- SONO FATTE SALVE EVENTUALI DETERMINAZIONI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO;
- ADEGUARE ELABORATI GRAFICI A QUANTO SOPRA.

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le Norme Urbanistiche vigenti;

VISTE le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, 04/12/1993 n. 493, nonché la L. 23/12/1996 n. 662, e la L.R. del 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni.

Legge 15/05/1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa".

ACCERTATO che il totale degli oneri connessi dovuti ammontano a:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

£.	3.451.140	+	per Oneri di Urbanizzazione Primaria (pari a Euro 1.782,37)
£.	2.760.912	=	per Oneri di Urbanizzazione Secondaria (pari a Euro 1.425,89)
£.	6.212.052		totale Oneri di Urbanizzazione (pari a Euro 3.208,26)

Tale contributo può essere pagato in unica soluzione effettuando il versamento alla Tesoreria Comunale **Presso la Cassamarca - agenzia di Pieve di Soligo** a mezzo assegno circolare o contante o nella seguente forma rateizzata:

£.	1.553.052	rata pari al 25% del totale dovuto (totali Euro 802,08), da versare al ritiro della concessione;
£.	1.553.000	rata pari al 25% del totale dovuto (totali Euro 802,06), da versare a 180 giorni dal primo versamento;
£.	1.553.000	rata pari al 25% del totale dovuto (totali Euro 802,06), da versare a 360 giorni dal primo versamento;
£.	1.553.000	rata pari al 25% del totale dovuto (totali Euro 802,06), da versare a 540 giorni dal primo versamento;

Ufficio Edilizia Privata - Tel 0438.985331
 Fax 0438.985334

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì 10,30 - 12,30 e 16,00 - 18,00
Mercoledì 09,00 - 12,30

Pag. 1

Vaccari, 2 - 31053 PIEVE DI SOLIGO TV
 mail: comunepievedisoligo@tin.it
 tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
 c. e P.I. 00445940265



Comune di
Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

prot. n. 7677 del 09/04/2001

PRATICA n. 2001/186

concessione n. 164 del 12/06/2001

In caso di pagamenti rateizzati, a garanzia dell'importo non versato, dovrà essere prodotta Polizza Fidejussoria Bancaria o Assicurativa, valida 18 mesi, a copertura di un importo pari a £. 4.659.000 (totali Euro 2.406,17)

ONERI PER IMPATTO AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI

£. 1.568.700 + per Impatto Ambientale (pari a Euro 810,17)

£. ***** - per Smaltimento Rifiuti*****

£. 1.568.700 **totale Oneri Impatto Ambientale e Smaltimento Rifiuti (pari a Euro 810,17)**

Tale contributo può essere pagato in unica soluzione effettuando il versamento alla Tesoreria Comunale **Presso la Cassamarca - agenzia di Pieve di Soligo** a mezzo assegno circolare o contante o nella seguente forma rateizzata:

£. 392.100 rata pari al 25% del totale dovuto (**totali Euro 202,50**), da versare al ritiro della concessione;

£. 392.200 rata pari al 25% del totale dovuto (**totali Euro 202,55**);

£. 392.200 rata pari al 25% del totale dovuto (**totali Euro 202,55**);

£. 392.200 rata pari al 25% del totale dovuto (**totali Euro 202,55**);

In caso di pagamenti rateizzati, a garanzia dell'importo non versato, dovrà essere prodotta Polizza Fidejussoria Bancaria o Assicurativa, valida 18 mesi, a copertura di un importo pari a £. 1.176.600 (totali Euro 607,66)

Il ritiro della citata concessione e' comunque subordinato al pagamento in forma complessiva o rateizzata degli oneri concessori.

CONCEDE

alla Ditta **MOBILIFICIO SILOMA SRL** con sede a PIEVE DI SOLIGO (TV) in VIA TOTI DAL MONTE 143 P.I. 00278790266. l'esecuzione delle seguenti opere:

AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentato il certificato di inizio dei lavori all'Ufficio Edilizia Privata, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Eventuali opere di recinzione e/o apertura di accessi carrai dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 44 del R.E.C. e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso, a norma degli articoli 17 e 18 della Legge C2/02/1974, n. 64.

L'inizio dei lavori di cui alla presente concessione e' subordinato inoltre, ove ne ricorreranno le condizioni, al Nulla Osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Treviso, come e' subordinato sempre ne ricorresse il caso al Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'inizio dei lavori rimarrà altresì condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976 e successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Ufficio Edilizia Privata - Tel 0438.985331
 Fax 0438.985334

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì 10,30 - 12,30 e 16,00 - 18,00
Mercoledì 09,00 - 12,30

Pag. 2

Vaccari, 2 - 31053 PIEVE DI SOLIGO TV
 mail: comunepievedisoligo@tin.it
 Tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
 C.F. e P.I. 00445940265



Comune di
 Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

prot. n. 7677 del 09/04/2001

PRATICA n. 2001/186

concessione n. 164 del 12/06/2001

Il concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 10 maggio, 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il Regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco) e successiva Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulle "determinazione dei requisiti passivi degli edifici";
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica;
- D.L.vo 14 agosto 1996 n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insidano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta, all'Ufficio Lavori Pubblici.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati con apposita comunicazione da inviare all'Ufficio Edilizia Privata.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata.

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è rilasciata a favore dell/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Ufficio Edilizia Privata - Tel 0438.985331
 Fax 0438.985334

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Pag. 3

Lunedì 10,30 - 12,30 e 16,00 - 18,00
Mercoledì 09,00 - 12,30

Vaccari, 2 - 31053 PIEVE DI SOLIGO TV
 mail: comunepievedisoligo@tin.it
 Tel. 0438/9853 Fax 0438/985300
 C.F. e P.I. 00445940265



**Comune di
 Pieve di Soligo**

Provincia di Treviso

prot. n. 7677 del 09/04/2001

PRATICA n. 2001/186

concessione n. 164 del 12/06/2001

addi 12/06/2001



Il Responsabile del Servizio
 Edilizia Privata ed Urbanistica
Arch. Natale Grotto

RELATA DI NOTIFICA

La Ditta sottoscritta si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti nella presente. Da atto inoltre, con la presente, di aver ricevuto copia della concessione edilizia e degli atti allegati alla stessa.

Addi _____

firma per ricevuta
 (concessionario o suo incaricato)

il funzionario comunale

**PIEVE DI SOLIGO - PIANO REGOLATORE GENERALE.
EDIFICI CON CARATTERE STORICO-ARTISTICO E DI PREGIO AMBIENTALE** art. 204 norme P.R.G.

LOCALITA' Barbisano
Scadenza in possesso catastale
82 sez. D fog. 1
n. n. 217

PROPRIETA' Privata

Sup. fondi: mq. 112
Sup. copri: mq. 3
N. piani: 3
Altezza: mt. 8,00
Volume: mc. 890
Sup. utile mq. /
Sup. lorda mq. /

INDIRIZZO Via Telli del Monte DATA DI COPERTURA 1987
NOVINDUZIONE PLANIMETRICA scala 1:2000



DATA DELL'IMPIANTO: Post. 1900. PONTE D'INFORMAZIONE ... Data 1900

SCHEMA DI IMPIANTO

- TIPOLOGIA URBANISTICA
- A) Elemento di struttura urbana
 - B) Elemento dominante di struttura urbana
 - C) Elemento isolato
 - D) Elemento di complesso scuola corthous



HA MANTENUTO L'IMPIANTO ORIGINARIO

- FUNZIONE ATTUALE
- 1 Agricolo
 - 2 Residenziale
 - 3 Uso diverso
 - 4 Abbandonato

- SITUAZIONE STATICA
- 1 Ottimo
 - 2 Buono
 - 3 Discreto
 - 4 Degradato

- SITUAZIONE ICONICA
- 1 Ottimo
 - 2 Buono
 - 3 Discreto
 - 4 Degradato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



VINCOLI
Legge 1089 (1-6-1939)

GRADO DI PROTEZIONE
(con riferimento alle norme P.R.G.)
 1 2 3

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA (a partire dall'adozione
del P.R.G.)
Data:
Natura:

NOTE:
Casa colonica
Prop. Silvana
Costruzione a
cavallo del
1900 da circa
2 anni è abban
donata.

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso



PI

Elaborato

N.T.O.

-

-

Scala

-

Norme Tecniche Operative

Piano degli Interventi redatto ai sensi della L.R. n.11 del 23 aprile 2004



Amministrazione Comunale

Stefano Soldan
Sindaco

dott.ssa Daniela Nadalin
Segretario Comunale

Ufficio Tecnico

arch. Natale Grotto
Responsabile Ufficio Tecnico

geom. Roberto Favero
Referente Ufficio Urbanistica

Progettisti Incaricati

Var. PI n.12
urb. Paolo Furlanetto
urb. Matteo Gobbo

PI 2012
arch. Leopoldo Saccon

*Elaborato adeguato alle decisioni assunte nella
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19 giugno 2017*

luglio 2017



ART. 34. - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE PRODUTTIVE

1. In applicazione delle disposizioni del PTCP, con riferimento alla tav. 4 – “carta della trasformabilità” del PAT, è disposta la disciplina per le zone produttive definite “ampliabili”, rappresentate in tav. 2 - “carta della zonizzazione” con la voce di legenda “zone produttive ampliabili”, e per le zone produttive definite “non ampliabili”.
2. Il PI, con apposita grafia, individua gli ambiti per i quali, tenuto conto delle condizioni locali e della vicinanza a nuclei edificati di carattere residenziale, sarà possibile individuare delle suddivisioni all’interno delle aree produttive da destinarsi ad attività commerciali e di servizio, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti, solo in presenza di uno studio sul sistema della viabilità e di impatto sul traffico, secondo la normativa vigente in materia. Tali attività dovranno essere allocate preferibilmente ai margini delle aree produttive esistenti. La destinazione commerciale e/o servizio, ancorché ottenuta attraverso il cambio d’uso, è subordinata all’istituto della perequazione di cui all’art. 55 delle presenti norme. Con riferimento alle aree individuate in tav. 2 - “carta della zonizzazione territoriale” come “aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva” o come “zone produttive ampliabili”, il fronte commerciale dovrà essere compreso tra il limite della viabilità esistente di via San Michele e della S.P. 4 e l’indicazione cartografica del “limite alla realizzazione di aree commerciali”.
3. Gli interventi di riconversione delle aree non ampliabili dovranno avvenire a mezzo di PUA informati alle disposizioni di cui all’art. 13 del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010. Per la riconversione ad insediamenti commerciali di grande distribuzione si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 17 del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010.
4. Il PI individua inoltre in tav. 2 - “carta della zonizzazione” quali aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva le zone individuate dal PRG previgente come ZTO di tipo “D” e individuate dal PAT come “linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso – produttivo”. Il fine è quello di riaffermare la vocazione dell’area, riservandone la trasformazione ad uso produttivo, che potrà divenire effettiva e possibile all’interno delle cornici programmatiche stabilite dai successivi piani degli interventi. In via transitoria sono ammessi i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Non è ammessa la nuova edificazione, l’incremento di volume, né la realizzazione di strutture agricolo-produttive. La trasformabilità di queste aree avviene solamente in seguito alla predisposizione di un PUA assoggettato a perequazione o che rivesta caratteri perequativi, anche redatto nella forma di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.r. 11/2004, nei cui elaborati potrà essere richiesto, da parte del responsabile del servizio urbanistica, uno studio di impatto sul traffico.
5. Le previsioni contenute nel PUA di cui al comma precedente dovranno essere recepite in una successiva stesura del Piano degli Interventi, che avrà cura di stabilire la necessaria disciplina, ivi inclusi indici e parametri di zona.

ART. 35. - ZONE D1 – ZONE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO DI PRODUZIONE

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 34 in queste zone sono di norma ammessi esclusivamente insediamenti industriali e artigianali, gli impianti specifici relativi all’espletamento delle attività artigianali e industriali, le attrezzature ed impianti di servizio alle attività di cui sopra, gli uffici, i magazzini ed i depositi in relazione alle esigenze dell’attività industriale ed artigianale.



2. Per ogni azienda sono consentiti 500 mc. lordi da destinare a residenza per l'alloggio del proprietario o del custode.
3. Le uniche attività commerciali al dettaglio consentite nella zona sono quelle conseguenti alla commercializzazione dei prodotti derivanti dalla propria attività produttiva; sono concesse per una superficie netta pari al 15% della superficie coperta produttiva fino al massimo di 250 mq.

A) D1a = zone di completamento

4. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; in loro assenza deve essere eseguito contestualmente l'intervento urbanistico necessario a realizzare le opere previste dal P.I., previa convenzione con l'Amministrazione comunale, nella quale verranno pure definite e quantificate tali opere.
 - $Sc = 60\%$;
 - $Dc = (H1 + H2)/2$ con minimo di ml. 7.50;
 - $Ds = \text{ml. } 7,50$ in generale; ml. 10.00 dalle strade comunali; ml. 20.00 dalle strade provinciali;
 - $Df = H1 + H2$ con minimo di ml. 15.00 anche nello stesso lotto di proprietà;
 - $H \text{ max} = 12,00$ ml. ad eccezione dei volumi tecnici ed impianti tecnologici che non comportino aumento di superficie di calpestio e/o volume urbanistico e strettamente necessari agli specifici cicli di produzione.
 - Area per opere di urbanizzazione primaria: 5% della superficie fondiaria; □ Area per opere di urbanizzazione secondaria: 5% della superficie fondiaria.
5. Per le ditte e/o attività esistenti e/o future incluse nella Z.T.O. D1/12, è fatto obbligo realizzare, contestualmente alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti degli edifici esistenti, la pista ciclabile (come indicato nella planimetria del P.I. scala 1:2000), in proporzione all'area d'intervento, tra l'anello della tangenziale sud ed il limite di zona verso nord (presso incrocio ASCO Piave).
6. In tutte le zone ZTO D1/a di completamento, dovranno essere messe a dimora alberature ad alto fusto autoctone o filari di siepi, verso i confini prospicienti le zone agricole, o di altra specie (residenziali, ecc.), con esclusione dei fronti strada, nel rispetto del Codice Civile., al fine di abbattere visivamente la concentrazione degli edifici.

B) D1b = zone di espansione

7. L'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.
8. Parametri urbanistici:
 - $Sc = \text{max } 50\%$ della St ; max 60% della Sf ;
 - $Dc = \text{ml. } 10.00$;
 - $Ds = \text{ml. } 7.50$ in generale; ml. 10.00 dalle strade comunali; ml. 20.00 dalle strade provinciali;
 - $Df = \text{ml. } 20.00$ anche nello stesso lotto di proprietà;
- $H \text{ max} = 12,00$ ml. ad eccezione dei volumi tecnici ed impianti tecnologici che non comportino aumento di superficie di calpestio e/o volume urbanistico e strettamente necessari agli specifici cicli di produzione.
- Aree per urbanizzazione primaria: 10% della superficie territoriale;
- Aree per urbanizzazione secondaria: 10% della superficie territoriale.

ALLEGATO 3

Iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO
 Ufficio provinciale - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 08/10/2019 Ora 17:43:43
 Pag. 1 - Segue

Ispezione telematica

Ispezione n. T315212 del 08/10/2019

per denominazione
 Richiedente PVNRNN

Dati della richiesta

Denominazione: BETA TRE
 Tipo di formalità: Tutte
 Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Sezione 1:

Periodo informatizzato dal	01/10/1988 al	08/10/2019
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1978 al	30/09/1988

Sezione 2:

Parzialmente recuperato e/o validato nel periodo antecedente al 02/01/1978

ATTENZIONE: nella Sezione 2 vi possono essere annualità non completate e/o formalità non validate dall'ufficio. Per verificare i dettagli richiedere lo 'Stato dell'automazione'

Elenco omonimi

1. BETA TRE S.R.L. ***

Con sede in PIEVE DI SOLIGO (TV)
 Codice fiscale

04826870265 *

*** Soggetti con dati anagrafici collegati

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalità

Sezione 1 Periodo informatizzato dal 01/10/1988 al 08/10/2019 - Periodo recuperato e validato dal 02/01/1978 al 30/09/1988

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 25/08/2016 - Registro Particolare 19634 Registro Generale 28724
 Pubblico ufficiale VIANI MAURIZIO Repertorio 6236/4007 del 01/08/2016
 ATTO TRA VIVI - SCISSIONE DI SOCIETA'
 Immobili siti in PIEVE DI SOLIGO(TV)
 Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
- ISCRIZIONE CONTRO del 16/03/2018 - Registro Particolare 1332 Registro Generale 8899
 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PADOVA Repertorio 1581 del 13/03/2018
 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 08/10/2019 Ora 17:43:43
Pag. 2 - Fine

Ispezione telematica

Ispezione n. T315212 del 08/10/2019

per denominazione
Richiedente PVNRNN

Immobili siti in PIEVE DI SOLIGO(TV)

SOGGETTO DEBITORE

Nota disponibile in formato elettronico

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 4873 del 31/10/2018 (CANCELLAZIONE TOTALE)

3. TRASCRIZIONE CONTRO del 10/07/2019 - Registro Particolare 18896 Registro Generale 26832
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO Repertorio 5156 del 08/07/2019
DOMANDA GIUDIZIALE - REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
Immobili siti in PIEVE DI SOLIGO(TV)
Nota disponibile in formato elettronico

Sezione 2 Parzialmente recuperato e/o validato nel periodo antecedente al 02/01/1978

Potrebbero essere presenti annualita' non completate e/o formalita' non validate dall'ufficio, Per verificare i dettagli richiedere lo 'Stato dell'automazione'

Nessuna formalita presente.